



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E
L'UTILIZZAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le
attribuzioni amministrative del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0026078 P-4.8.2.8
del 27/09/2022



42196317

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un parco eolico nel territorio del Comune di Ferrandina, in loc. "Montagnola", con opere di connessione site nei Comuni di Salandra e Garaguso (MT), presentato da GR Value Ferrandina S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL DEL 16 SETTEMBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si dispone che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54, della Basilicata, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";

VISTA la nota n. 7180 del 23 marzo 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto denominato "Montagnola", presentato dalla GR Value Development S.r.l. (alla quale è, in seguito, subentrata, la GR Value Ferrandina S.r.l.), sito nell'agro del Comune di Ferrandina (MT), e delle relative opere di connessione nei Comuni di Salandra (MT) e Garaguso (MT), nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ATTESO che il progetto denominato "Montagnola" prevede l'installazione di 6 aerogeneratori di grande taglia per la produzione di energia elettrica e, segnatamente, due aventi altezza complessiva pari a 175 metri, ciascuno di potenza pari a 5 MW, e quattro aventi altezza complessiva pari a 200 metri, ciascuno di potenza pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 34 MW;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la GR Value Development S.r.l., con nota del 4 maggio 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 12 ottobre 2020;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal Proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa trasmessa dal proponente, al fine della consultazione del pubblico, avvenuta il 18 maggio 2021;

VISTO il parere n. 180 del 19 novembre 2021, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto dando conto, tra l'altro, del parere negativo espresso dalla regione Basilicata, con la delibera di Giunta regionale n. 851 del 25 novembre 2020;

VISTE la nota n. 4552 dell'8 febbraio 2022, con cui il Ministero della cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo in relazione al progetto in esame, basandosi anche sul parere negativo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, reso con la nota n. 281 del 13 gennaio 2021, e confermato con la nota 12358 del 26 ottobre 2021, e sul parere del proprio Servizio scavi e tutela del patrimonio archeologico, reso con nota n. 950 del 12 gennaio 2021;

VISTA la nota n. 15411 del 3 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato, per il 9 giugno 2022, una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame;

VISTE le osservazioni, fornite, con riguardo al progetto in esame, dalla GR Value Ferrandina S.r.l., acquisite al n. DICA n. 18521 del 6 luglio 2022;

VISTA la nota n. 21814 del 9 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura, al margine della predetta riunione, ha fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota n. 72609 del 10 giugno 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso la documentazione inerente al caso in esame;

VISTA la nota n. 22304 del 13 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha trasmesso copia della presentazione grafica esposta in sede di riunione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, in sede di riunione, i rappresentanti dei Ministeri intervenuti hanno ribadito le proprie posizioni, non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato, nel suo parere, che l'impianto sorge ai margini del bosco della Montagnola, mentre alcuni tratti del cavidotto ed un aerogeneratore dovrebbero essere posizionati direttamente in area boscata;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha rappresentato nel suo parere che la percezione dell'impianto in esame, a causa della sua altezza, *"potrebbe risultare di notevole impatto"* rispetto alla tutela di alcuni beni architettonici, situati nei centri storici dei Comuni limitrofi all'impianto e collocati in posizione orografica elevata, tra i quali sono stati indicati: il Monastero di S. Domenico, la Villa comunale, il palazzo d'Amato Cantorio, nel Comune di Ferrandina, nonché il Convento di S. Francesco ed il castello di Sicinulfo nel Comune di Grottole;

CONSIDERATO che, ad avviso del citato Ministero, gli aerogeneratori in progetto interferirebbero con il Castello di Uggiano, tutelato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo 1971;

CONSIDERATO che lo stesso Dicastero ha segnalato, altresì, la presenza di numerose masserie e casini di caccia storici nelle aree adiacenti al progetto, posti a meno di 300 metri dagli aerogeneratori, per i quali sarebbe attualmente in corso il procedimento di riconoscimento del particolare interesse culturale;

RILEVATO che il medesimo Ministero, con riguardo agli impatti cumulativi, ha evidenziato che la presenza di altri impianti eolici nell'area, costruiti o in autorizzazione, situati da due a sette chilometri di distanza dal progetto, determinerebbe, in caso di autorizzazione di un altro impianto, un *"effetto di cumulo visivo non trascurabile"* aggravando *"una situazione già compromessa dal punto di vista paesaggistico"*;

CONSIDERATO che, con riguardo alla tutela di beni archeologici, il Ministero della cultura ha segnalato che il cavidotto non osserverebbe le fasce di rispetto previste dalla già citata legge regionale n. 54 del 2015, in quanto il medesimo interseca, nel suo tratto finale, il Tratturo n. 52 San Mauro Forte - Salandra, vincolato con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali. 22 dicembre 1983, ubicandosi altresì a circa 450 metri dall'area archeologica di Madonna del Monte, vincolata con decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 marzo 1995;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria, il Ministero della transizione ecologica ha ribadito l'interesse pubblico all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario, a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame, con riguardo al quale ha condiviso le conclusioni di cui al citato parere n. 180 del 19 novembre 2021 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono anche attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistica, di cui all'articolo 9, comma 2, della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

RILEVATO che, date le caratteristiche di alta ventosità dell'area, la producibilità stimata del sito è di oltre 90 GWh/anno;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori non interferiscono con le superfici boscate, essendo localizzati all'interno di una radura non assimilabile al bosco, come emerge dal predetto parere della Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale - VIA e VAS e che le interferenze del progetto con le aree boscate, riferibili principalmente alla fase di cantiere, ai collegamenti viari ed ai cavidotti che attraversano il bosco, sono adeguatamente mitigate per effetto delle condizioni ambientali prescritte dalla Commissione medesima;

CONSIDERATO, per quanto attiene agli impatti visivi, che l'impianto in esame è caratterizzato da distanze tra le singole turbine pari ad almeno a 3 diametri sulla direzione prevalente del vento, in conformità al predetto D.M. 10 settembre 2010, e che il medesimo non ricade nel raggio di 10 chilometri dai "Coni visivi", come evidenziato nel citato parere della Commissione tecnica di valutazione di impatto ambientale - VIA e VAS;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO altresì, che il posizionamento prescelto per gli aerogeneratori, unitamente all'altezza dei punti di osservazione, tenda a mitigarne di per sé l'impatto sulle visuali dalle aree circostanti, in quanto i medesimi, dai predetti punti di osservazione architettonici nonché da alcuni punti di vista relativi alla Strada provinciale Ferrandina Salandra, sono parzialmente coperti dai locali crinali collinari;

CONSIDERATO, con riguardo alla vicinanza del progetto con il Castello di Uggiano, che l'aerogeneratore più prossimo dista circa 4,5 chilometri e che tanto non possa comportare, di per sé, una valutazione negativa, in quanto avrebbe richiesto lo svolgimento di una completa istruttoria per dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RITENUTO, inoltre, di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati, considerata anche la circostanza che nell'area interessata sono già localizzati impianti eolici per la produzione energetica;

CONSIDERATO che secondo il predetto parere della citata Commissione tecnica, l'impianto non ricade in prossimità, né nel buffer di 100 m di zone archeologiche, e che il Proponente ha precisato che i cavidotti a servizio dell'impianto non saranno comunque in alcun modo visibili o impattanti, in quanto è previsto che seguano una viabilità moderna già esistente nell'area, e siano, pertanto, di volta in volta interrati in coincidenza delle esistenti sedi stradali asfaltate;

CONSIDERATO che, secondo il parere del predetto Ministero il rischio archeologico per l'intervento, con riguardo alla possibile presenza di beni in subsidenza, è stimato "basso", salvo per alcune parti dell'area di progetto, definite "marginali" rispetto ad essa, in cui il rischio è classificato come "medio-basso";

RITENUTO che la mera interferenza delle opere di connessione dell'impianto alla RTN con le sopramenzionate fasce di rispetto nonché con alcune masserie e casini non possa comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto avrebbe richiesto lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RILEVATO che la Commissione tecnica dà atto che risulta rispettata la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, di cui al predetto D.M. 10 settembre 2010, in quanto le distanze tra il parco eolico e i centri abitati di Ferrandina, Grottole, Salandra sono di circa quattro chilometri;

CONSIDERATO che, secondo il parere della citata Commissione tecnica, il progetto di parco eolico in esame non ricade all'interno di aree naturali protette, zone umide, siti della "Rete Natura 2000" o habitat di interesse comunitario, non interseca rotte migratorie dell'avifauna e si mantiene a oltre 8 chilometri di distanza dalla più vicina *Important bird area*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, di considerare prevalente quest'ultimo interesse nonché la valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di parco eolico denominato "Montagnola", sito nel Comune di Ferrandina (MT), e delle opere di connessione situate anche nei Comuni di Salandra (MT) e Garaguso (MT), di potenza complessiva pari a 34 MW, della GR Value Ferrandina S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nel parere n. 180 del 19 novembre 2021, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI